

REGOLAMENTO (CEE) N. 301/92 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1992

recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1902/91 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 1902/91 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato le tasse di compensazione nel settore delle sementi per un determinato tipo di granturco ibrido e di sorgo ibrido destinati alla semina;

considerando che successivamente è stata constatata una notevole variazione dei prezzi di offerta franco frontiera che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento

(CEE) n. 1665/72 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2811/86 ⁽⁵⁾, conduce a modificare tali tasse;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1902/91 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 39.⁽³⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1991, pag. 38.⁽⁴⁾ GU n. L 175 del 2. 8. 1972, pag. 49.⁽⁵⁾ GU n. L 260 del 12. 9. 1986, pag. 8.

ALLEGATO

Tassa di compensazione applicabile al granturco ibrido destinato alla semina

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo della tassa di compensazione (1)	Paese d'origine delle importazioni (2)
1005 10 11	1,8	512
	1,8	048
	13,8	404
	15,1	066
	34,9	068
	37,2	056
	56,9	400
	56,9	1
1005 10 13	13,7	528
	21,3	048
	21,7	062
	27,1	068
	28,4	064
	28,4	2
1005 10 15	46,5	404
	53,0	346
	56,5	048
	95,4	064
	107,6	052
	109,3	066
	113,1	038
	132,5	528
	132,5	3

(1) Questa tassa di compensazione non può superare il 4 % del valore in dogana. Per quel che riguarda la Spagna, questa tassa non può superare il tasso risultante dall'allineamento alla tariffa doganale comune, in conformità al calendario stabilito nell'atto di adesione.

(2) Le origini sono identificate come segue :

- 1 : Altri paesi esclusi l'Austria, l'Ungheria e l'Argentina
- 2 : Altri paesi esclusi il Giappone, l'Austria, la Turchia, la Romania, il Cile, gli Stati Uniti, il Sudafrica e il Canada
- 3 : Altri paesi esclusi la Bulgaria, il Sudafrica, il Cile, La Nuova Zelanda e gli Stati Uniti

038 : Austria

048 : Jugoslavia nella sua composizione al 1° gennaio 1991

052 : Turchia

062 : Cecoslovacchia

064 : Ungheria

066 : Romania

068 : Bulgaria

346 : Kenya

400 : Stati Uniti

404 : Canada

512 : Cile

528 : Argentina

056 : I paesi sul territorio dell'ex Unione Sovietica

053 : Estonia

054 : Lettonia

055 : Lituania